

STATUTO

Titolo I

Art. 1 - Costituzione e denominazione

*È costituita l'Associazione denominata **ACTISM Associazione Cultura, Tutela, Istruzione, Spettacolo e Management**, Con sede a Monreale (PA).*

Art. 2 - Finalità

Le finalità dell'Associazione sono di:

- 1) rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale i docenti della scuola italiana di ogni ordine e grado e dell'università, delle accademie e dei conservatori, gli artisti di ogni disciplina, i cantanti i musicisti e tutti professionisti del comparto cultura, spettacolo e arti; al fine di migliorarne le condizioni professionali, giuridiche ed economiche ed il prestigio sociale;*
- 2) valorizzare la formazione universitaria dei professionisti succitati a tutti i livelli e promuovere uno stato giuridico che valorizzi anche il ruolo dei formatori e degli artisti;*
- 3) difendere la libertà delle professioni, promuovendo il confronto dei diversi orientamenti politici e culturali. Essa si porrà come interlocutrice su ogni iniziativa legata agli interessi diretti e indiretti del mondo dell'istruzione, della cultura e dello spettacolo, della ricerca e della conoscenza ai fini di una migliore funzionalità del servizio offerto, della tutela e della promozione dell'autonomia professionale;*
- 4) promuovere l'organizzazione di iniziative volte ad estendere le conoscenze professionali ed a favorirne il perfezionamento professionale e culturale;*
- 5) tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l'organizzazione di iniziative anche sindacali e culturali;*
- 6) Attuare progetti, proposte, eventi tesi alla valorizzazione personale e collettiva dei singoli professionisti aderenti, anche in carattere collettivo;*
- 7) Promuovere con ogni mezzo esistente la cultura, l'arte e la musica, nonché i diritti di ogni tipo delle categorie citate finora,*

Art. 3 - Modi di attuazione dello scopo sociale

Il perseguimento delle finalità di cui all'art.2 avviene attraverso la promozione di iniziative atte ad accreditare l'Associazione come naturale riferimento delle categorie rappresentate e ad assicurare la sua partecipazione alle scelte politiche, sociali e di interesse comune.

Essa potrà presentare, ad ogni livello di rappresentanza elettiva dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, anche proprie liste di candidati e individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le finalità statutarie e di promuovere anche interventi atti a sostenere i soci in difficoltà.

L'Associazione promuoverà ed organizzerà seminari, incontri, convegni, dibattiti, attività di studio, di ricerca, di formazione ed aggiornamento. Essa promuoverà altresì servizi di carattere assistenziale, editoriale, stampa e

distribuzione di informazione della cultura professionale e delle iniziative della stessa, anche attraverso la pubblicazione on-line di periodici.

L'Associazione intende elaborare piattaforme contrattuali e partecipare alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro.

Essa potrà aderire o federarsi con altre associazioni o enti e stipulare convenzioni con università, accademie, conservatori, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni senza limiti.

Art. 4 – Convenzioni

L'ACTISM può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale, che forniscano ai propri associati tutela assicurativa, previdenziale e legale anche per servizi individuali e collettivi di ogni tipologia.

Art. 5 - Associati

Hanno titolo all'iscrizione all'Associazione:

- i docenti della scuola italiana, dell'università, delle accademie e dei conservatori in formazione, precari o di ruolo, in servizio o in quiescenza;*
- coloro che svolgono attività di ricerca e formazione nel campo dell'istruzione, della formazione, della conoscenza e della ricerca;*
- altre professionalità della scuola.*
- Artisti, cantanti, musicisti e tutti i professionisti in ambito culturale, artistico, musicale e dello spettacolo.*

L'adesione all'Associazione si perfeziona solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) versamento per delega all'amministrazione di appartenenza della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

b) versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione. nel caso in cui non si sia portatori di delega.

c) Proposta di associazione onoraria deliberata dl Consiglio di Amministrazione.

I soci dell'Associazione, in regola con il versamento delle quote o in aspettativa, fruiscono del diritto all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo i relativi regolamenti. Essi hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli organi statutari.

Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dall'Associazione, a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.

La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni;

b) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa, a meno di essere in congedo o in aspettativa;

c) espulsione.

Titolo II

Art. 6 - Organizzazione Nazionale

Sono Organi Nazionali dell'Associazione:

- *L'assemblea Unitaria*
- *Il Consiglio di Amministrazione*
- *Il Presidente*
- *Il Tesoriere*
- *Il Collegio*
- *Comitati delle scienze*

Art. 7 – Assemblea Unitaria

L'assemblea unitaria è costituita dai rappresentanti eletti dalle rispettive province, secondo modalità stabilite dal regolamento, in ragione di un rappresentante almeno per ogni provincia attiva, dal Tesoriere e dal Presidente. Esso è, in via ordinaria, convocato ogni quattro anni dal Presidente e, in via straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti, previo parere favorevole del Presidente.

All'assemblea unitaria spetta determinare le linee politico-programmatiche dell'Associazione, eleggere il Presidente, approvare modifiche allo Statuto.

Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, il Presidente elabora il regolamento per l'elezione dei rappresentanti provinciali e lo svolgimento dell'assemblea unitariae lo sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione 120 giorni prima della data stabilita; il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esprimere il proprio parere per iscritto 90 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea unitaria, trascorsi i quali si riterrà accettato.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente dell'Associazione, dagli eventuali Presidenti delle Sezioni Regionali e provinciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori un delegato della regione da lui indicato.

Il Consiglio è convocato su richiesta del Presidente e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. È regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio durante i lavori si dota di un segretario che verbalizza quanto discusso e deciso.

Al Consiglio di amministrazione spetta:

- 1. deliberare, in coerenza con le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Unitaria, il Piano delle attività dell'Associazione*
- 2. elaborare la relazione annuale;*
- 3. approvare le piattaforme contrattuali proposte dall'Associazione e autorizzare la firma dei relativi contratti;*
- 4. eleggere il Collegio;*
- 5. proporre, con la maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Presidente, modifiche allo Statuto;*
- 6. approvare, con la maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Presidente, modifiche al Regolamento dell'Associazione.*

7. approvare il rendiconto finanziario e il bilancio preventivo, dietro relazione del Tesoriere;
8. stabilire la misura della quota associativa;
9. stabilire l'eventuale percentuale della quota associativa spettante alle sezioni regionali e provinciali, dietro presentazione al Tesoriere nazionale rispettivamente del bilancio preventivo e consuntivo;
10. nominare un Revisore dei Conti che accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze di tali scritture;
11. approvare il verbale della seduta precedente.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente, dura in carica sette anni, rieleggibile, rappresenta l'Associazione nella sua unità, ne firma gli atti e ne attua la linea politica secondo i deliberati degli organi collegiali.

Al Presidente spetta:

- 1) convocare il Consiglio di Amministrazione;
- 2) attuare il Piano delle attività e le deliberazioni del Consiglio;
- 3) nominare e revocare il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- 4) garantire l'applicazione dello Statuto;
- 5) assumere la direzione editoriale dell'organo di stampa;
- 6) mantenere i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale, assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell'Associazione e la sua capacità rappresentativa;
- 7) designare i Presidenti regionali e provinciali pro-tempore nelle province ove le Sezioni non sono ancora costituite, i quali partecipano a pieno titolo alle riunioni del Consiglio;
- 8) avere la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale, avendone anche la legittimazione processuale attiva e passiva;
- 9) esercitare la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche;
- 10) sottoporre al Collegio di cui all'art. 12 le controversie nate in seno all'associazione.

In caso di assenza o di impedimento, esercita le sue funzioni il Vice Presidente da lui nominato.

Art. 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere gestisce la tesoreria nazionale e tiene le scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze di tali scritture, elabora il bilancio preventivo e consultivo.

Art. 11 - Collegio

Il Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è un organo perfetto di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. I suoi componenti non possono far parte degli organi deliberanti, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Ad esso sono sottoposte, dal Presidente, le eventuali controversie sociali, le controversie tra i singoli soci e le controversie tra i soci e l'associazione o suoi organi, con esclusione d'ogni altra giurisdizione. Essi giudicheranno in modo inappellabile e senza formalità di procedura.

Art.12 - I Comitati delle scienze

I comitati delle scienze sono composti da almeno tre membri designati dal presidente ed approvati dal Consiglio di amministrazione, ogni comitato si occuperà di stilare proposte tese a sviluppare e promuovere i singoli ambiti di interesse, fornendo indicazioni circa le proposte formative di indirizzo dei singoli ambiti ed avanzando idee per la loro promozione. I comitati restano in carica per tutta la durata del mandato di ogni singolo presidente ed i loro membri possono essere sostituiti o integrati anche in itinere su proposta del presidente e successiva delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Finanza e Patrimonio

Per il funzionamento dell'Associazione e per il perseguimento delle finalità istituzionali, i soci sono tenuti a versare una quota di adesione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

In sede di scioglimento, di recesso o espulsione, la quota di adesione non è ripetibile, rivalutabile, né trasmissibile.

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di essi; annualmente è redatto e approvato un rendiconto economico e finanziario.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili comunque acquisiti.

Le entrate sono costituite dai versamenti degli associati e da eventuali contributi pubblici e privati, da proventi derivanti da abbonamenti e vendita di stampati, da iniziative editoriali e da attività di formazione ed aggiornamento.

Le uscite dalle somme sono necessarie al funzionamento dell'Associazione e al perseguimento dei fini istituzionali.

Il Presidente Nazionale e le persone di fiducia da lui nominati, al fine di garantire le funzioni del proprio mandato, hanno diritto ad un rimborso per le spese sostenute e ad un bonus di mandato quantificato dal consiglio di amministrazione, da versare mensilmente.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'utilizzazione dei proventi deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Titolo III

Art. 14 Organizzazione periferica

L'organizzazione periferica dell'ACTISM è costituita dalle Sezioni Regionali e dalle Sezioni Provinciali. L'amministrazione delle Sezioni Provinciali e Regionali è demandata al Tesoriere nazionale.

Le Sezioni Provinciali e Regionali, nel rispetto dei deliberati degli organi statutari nazionali e in conformità al presente Statuto ed al Regolamento interno, svolgono la propria attività per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi delle Sezioni Regionali e Provinciali sono dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione che provvede alla nomina di un commissario, dietro parere favorevole del Presidente.

Art. 15 - Sezioni Regionali e Provinciali

Sono Organi della Sezione Regionale dell'Associazione: Il Direttivo Regionale, il Presidente.

Il Direttivo Regionale è composto dai presidenti delle Sezioni Provinciali dell'Associazione fino all'espletamento del primo congresso, entro un mese dalla cui celebrazione nomina tra i suoi membri un Presidente che resta in carica fino al successivo congresso e alla nuova elezione del suo successore.

Al Direttivo Regionale spetta:

1) svolgere funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello regionale e provinciale, volte a potenziare la presenza e l'autorevolezza dell'Associazione;

2) gestire, in linea con le deliberazioni generali dell'Associazione, le problematiche a dimensione regionale e a garantire, a tale livello, la rappresentanza dell'Associazione.

Organi delle Sezioni Provinciali sono: la Direzione Provinciale, il Presidente che ne nomina o revoca i suoi membri

Titolo IV

Art. 16 - Scioglimento dell'ACTISM

1. L'eventuale scioglimento dell'ACTISM potrà essere deliberato soltanto da una Assemblea Unitaria in sessione straordinaria, il quale provvederà alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o, in subordine, o ad altra associazione con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità all'uopo deliberate.

Art. 17 - Modifiche statutarie e Regolamento interno

Le modifiche statutarie, proposte in seno all'Assemblea Unitaria, sono avanzate a maggioranza e sono approvate con il consenso dei due terzi dei componenti della stessa.

Per il funzionamento dell'Associazione e ad integrazione delle norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio di amministrazione approva apposito Regolamento.

Art. 18 - Norme transitorie

Il regolamento interno provvisorio è emanato dal Presidente e diventa definitivo dopo la delibera del Consiglio di amministrazione.